

Ordinanza concernente la legge sul credito al consumo (OLCC)

del 6 novembre 2002 (Stato 1° luglio 2021)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 14, 23 capoverso 3 e 40 capoverso 3 della legge federale del 23 marzo 2001¹ sul credito al consumo (LCC);

visti gli articoli 8 capoversi 1 e 4, nonché 47 capoverso 2 della legge federale del 21 marzo 1997² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione,³

ordina:

Sezione 1: Tasso d'interesse massimo

Art. 1⁴

¹ Il valore massimo del tasso d'interesse di cui all'articolo 9 capoverso 2 lettera b LCC (tasso d'interesse massimo) è ottenuto aggiungendo:

- a. al Saron composto a tre mesi (SAR3MC);
- b. un supplemento di 10 punti percentuali.

² Il valore risultante secondo il capoverso 1 è arrotondato per difetto o per eccesso secondo le regole dell'arrotondamento commerciale. Il tasso d'interesse massimo ammonta almeno al 10 per cento.

³ Per crediti sotto forma di anticipo su conto corrente e carte di credito o carte-cliente con opzione di credito, al SAR3MC sono aggiunti 12 punti percentuali. In questi casi il tasso d'interesse massimo ammonta almeno al 12 per cento.

⁴ Il Dipartimento federale di giustizia e polizia verifica almeno una volta all'anno il tasso d'interesse massimo e se necessario lo adegua.

RU 2002 3864

¹ RS 221.214.1

² RS 172.010

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 319).

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 319).

Sezione 2: Centrale d'informazione per il credito al consumo

Art. 2 Organizzazione

¹ La Centrale d'informazione per il credito al consumo prevista nell'articolo 23 capoverso 1 LCC (Centrale d'informazione) può avvalersi di terzi per adempiere i propri compiti, purché si tratti di un'assistenza di natura tecnica, in particolare dell'approntamento delle infrastrutture necessarie.⁵

² Essa è responsabile del comportamento dei terzi di cui si è avvalsa.

Art. 3⁶ Sistema d'informazione sui crediti al consumo

¹ La Centrale d'informazione gestisce un sistema d'informazione sui crediti al consumo. Nell'allegato sono elencati i dati personali contenuti nel sistema d'informazione e le categorie di persone legittimate ad accedervi nonché sono fissati l'estensione dell'accesso e il diritto al trattamento dei dati.

² La Centrale d'informazione può parimenti mettere a disposizione dei creditori professionali e degli intermediari di crediti partecipativi mediante una procedura di richiamo in linea i dati personali da essa trattati.

³ Nel sistema d'informazione possono essere messi a disposizione soltanto i dati personali di cui i creditori professionali e gli intermediari di crediti partecipativi necessitano per l'esame della capacità creditizia ai sensi degli articoli 28–30 LCC. I dati personali possono essere trattati soltanto a tal fine.

⁴ La Centrale d'informazione è responsabile del sistema d'informazione. Essa tiene un elenco dei creditori e degli intermediari di crediti partecipativi legittimati ad avvalersi della procedura di richiamo e l'aggiorna costantemente. L'elenco è a disposizione del pubblico.

Art. 3a⁷ Vigilanza

¹ L'Ufficio federale di giustizia esercita la vigilanza sulla Centrale d'informazione.

² Ha in particolare le seguenti competenze:

- a. approvare gli statuti della Centrale d'informazione (art. 23 cpv. 2 LCC);
- b. emanare istruzioni e raccomandazioni destinate alla Centrale d'informazione;
- c. approvare il rapporto d'attività annuale della Centrale d'informazione;
- d. svolgere ispezioni presso la Centrale d'informazione.

³ Redige un piano per l'esercizio della sua vigilanza.

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2006 95).

⁶ Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2018 5229).

⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 19 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 319).

⁴ Collabora con l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza per quanto concerne gli obblighi di vigilanza di quest'ultimo secondo il diritto in materia di protezione dei dati (art. 23 cpv. 4 LCC).

Sezione 3: Condizioni di rilascio dell'autorizzazione alla concessione e alla mediazione di crediti

Art. 4 Condizioni personali

¹ Il richiedente deve godere di una buona reputazione e offrire garanzie per un'attività ineccepibile.

² Egli non deve aver subito condanne nel corso degli ultimi cinque anni per reati che hanno un nesso con l'attività soggetta ad autorizzazione.

³ Il richiedente non deve essere gravato da attestati di carenza di beni.

Art. 5 Condizioni economiche

¹ Il richiedente che intende concedere crediti al consumo deve disporre di un capitale proprio corrispondente all'8 per cento dei crediti non ancora rimborsati, ma pari ad almeno 250 000 franchi.

² Se il richiedente è una persona fisica, il suo patrimonio netto sostituisce il capitale proprio.

Art. 6⁸ Requisiti professionali

¹ Chi intende esercitare l'attività di creditore deve disporre:

- a. di una formazione commerciale di base ai sensi della legge federale del 13 dicembre 2002⁹ sulla formazione professionale o una formazione equivalente;
e
- b. di almeno tre anni di esperienza professionale nel campo dei servizi finanziari.

² Chi intende esercitare l'attività d'intermediario di credito deve disporre di almeno tre anni di esperienza professionale nel campo dei servizi finanziari o in un altro campo paragonabile.

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2006 95).

⁹ RS 412.10

Art. 7¹⁰ Assicurazione di responsabilità civile professionale e altre garanzie equiparate

¹ Chi intende concedere crediti od operare quale intermediario di crediti al consumo deve comprovare di disporre di un'assicurazione di responsabilità civile professionale adeguata per la durata dell'autorizzazione o di una garanzia equiparata.

² Le seguenti garanzie sono equiparate a un'assicurazione di responsabilità civile professionale:

- a. la fideiussione o la dichiarazione di garanzia di un istituto bancario o una copertura assicurativa equivalente;
- b. un conto bloccato presso una banca.

³ La banca o l'istituto assicurativo deve disporre della necessaria autorizzazione rilasciata dalla competente autorità svizzera di vigilanza.

Art. 7a¹¹ Ammontare della garanzia

¹ Nel caso di un'assicurazione, la somma assicurata relativa ai sinistri di un anno riconducibili a una violazione della LCC ammonta a:

- a. 500 000 franchi per la concessione di crediti al consumo;
- b. 10 000 franchi per la mediazione di crediti al consumo;
- c. 100 000 franchi per la mediazione di crediti al consumo partecipativi.

² Nella stessa misura deve impegnarsi anche il fideiussore o il garante.

³ L'importo depositato sul conto bancario bloccato deve ammontare a:

- a. 500 000 franchi per la concessione di credito al consumo;
- b. 10 000 franchi per la mediazione di crediti al consumo;
- c. 100 000 franchi per la mediazione di crediti al consumo partecipativi.

Art. 7b¹² Chiusura del conto bloccato

¹ La banca concede l'accesso al conto bloccato soltanto se:

- a. l'autorità di autorizzazione conferma che l'autorizzazione è scaduta da cinque anni; e
- b. non è pendente alcuna decisione giudiziaria che vieta alla banca la chiusura del conto bloccato.

² In caso di fallimento di chi intende concedere o intermediare credito al consumo il conto bloccato è devoluto nella massa del fallimento. Sono prima soddisfatti i crediti relativi alla LCC.

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU **2006** 95).

¹¹ Introdotto dal n. I dell'O del 23 nov. 2005 (RU **2006** 95). Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU **2018** 5229).

¹² Introdotto dal n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU **2006** 95).

Art. 8 Durata e revoca dell'autorizzazione

¹ L'autorizzazione è rilasciata per una durata di cinque anni.

² L'autorizzazione è revocata se:

- a. è stata rilasciata in base a indicazioni false;
- b. le condizioni di rilascio non sono più soddisfatte.

Art. 8a¹³ Domande di persone giuridiche

Se l'autorizzazione a esercitare l'attività di creditore o di intermediario di crediti al consumo è rilasciata a una persona giuridica, le persone responsabili della concessione o della mediazione del credito devono disporre dei necessari requisiti personali e professionali.

Sezione 4: Disposizioni finali**Art. 9** Disposizioni transitorie

L'autorizzazione per la concessione e la mediazione di crediti a titolo professionale rilasciata prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza scade al più tardi il 31 dicembre 2005.

Art. 9a¹⁴ Disposizione transitoria

In caso di modifica del tasso d'interesse massimo, per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della modifica vale il tasso d'interesse massimo precedente.

Art. 9b¹⁵ Disposizione transitoria della modifica del 30 novembre 2018

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della modifica del 30 novembre 2018, l'intermediario di crediti partecipativi deve notificare alla Centrale d'informazione i contratti di credito al consumo in corso conclusi tramite la sua mediazione.

Art. 10 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 23 aprile 1975¹⁶ concernente il pagamento iniziale e la durata del contratto nella vendita a pagamento rateale è abrogata.

Art. 11 Entrata in vigore

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2003.

² Gli articoli 4-9 entrano in vigore il 1° gennaio 2004.

¹³ Introdotto dal n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU **2006** 95).

¹⁴ Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2016** 273).

¹⁵ Introdotto dal n. II 2 dell'O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU **2018** 5229).

¹⁶ [RU **1975** 711]

Allegato¹⁷
(art. 3 cpv. 1)

**Sistema d’informazione sui crediti al consumo: contenuto,
estensione e autorizzazioni d’accesso**

Abbreviazioni e legenda

Dati essenziali del consumatore:

Cognome, nome,

Data di nascita (giorno, mese, anno),

Indirizzo (via con numero civico, numero d’avviamento postale, domicilio)

Estensione dell’accesso

a: consultare

b: trattare (consultare, introdurre, correggere, cancellare)

IKO Centrale d’informazione per il credito al consumo

C1 Creditore professionale o intermediario di crediti partecipativi che concede o ha concesso un credito al consumo oppure fa o ha fatto da intermediario di un credito al consumo

C2 Creditore professionale o intermediario di crediti partecipativi che chiede informazioni su crediti al consumo contratti da un consumatore, per esaminare la capacità creditizia

Persone autorizzate ad accedere	IKO	C1	C2
Dati personali			

**I. Crediti in contanti, contratti di pagamento rateale e
facilitazioni finanziarie analoghe**

1. Dopo la conclusione del contratto:

– Dati essenziali del consumatore	b	b	a
– Forma di credito: crediti in contanti, contratti di pagamento rateale, facilitazioni finanziarie analoghe	b	b	a
– Inizio del contratto	b	b	a
– Numero di rate	b	b	a
– Importo lordo del credito, compresi gli interessi e le spese pattuite contrattualmente	b	b	a
– Scadenza del contratto (se pattuita contrattualmente)	b	b	a
– Ammontare delle rate (se pattuito contrattualmente)	b	b	a

¹⁷ Aggiornato dal n. II 2 dell’O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2018 5229).

Persone autorizzate ad accedere Dati personali	IKO	C1	C2
---	-----	----	----

2. *In caso di mora:*

– Dati essenziali del consumatore	b	b	a
– Inizio del contratto	b	b	a
– Importo del credito	b	b	a
– Notifica della mora	b	b	a
– Data di notifica della mora	b	b	a

II. Contratti di leasing

1. *Dopo la conclusione del contratto:*

– Dati essenziali del consumatore	b	b	a
– Forma di credito: leasing	b	b	a
– Inizio del contratto	b	b	a
– Numero di rate	b	b	a
– Ammontare totale del leasing (calcolato in funzione della durata del contratto convenuta, senza valore residuo)	b	b	a
– Scadenza del contratto	b	b	a
– Ammontare delle rate mensili del leasing (senza eventuali importi versati al momento della conclusione del contratto)	b	b	a

2. *In caso di mora:*

– Dati essenziali del consumatore	b	b	a
– Inizio del contratto	b	b	a
– Importo del credito	b	b	a
– Notifica della mora	b	b	a
– Data di notifica della mora	b	b	a

III. Conti connessi a carte di credito o a carte-cliente con opzione di credito

1. *Prima notifica:*

– Dati essenziali del consumatore	b	b	a
– Forma di credito: tipo di carta	b	b	a
– Inizio del contratto	b	b	a
– Data dell'obbligo di notifica per importi non rimborsati (giorno determinante del saldo)	b	b	a
– Importo non rimborsato (saldo)	b	b	a

2. *Notifica ulteriore:*

– Importo non rimborsato (saldo)	b	b	a
– Data (giorno determinante) della notifica ulteriore	b	b	a

Persone autorizzate ad accedere	IKO	C1	C2
Dati personali			

IV. Crediti sotto forma di anticipo su conto corrente

1. Prima notifica:

– Dati essenziali del consumatore	b	b	a
– Forma di credito: credito sotto forma di anticipo su conto corrente	b	b	a
– Data di riferimento del credito	b	b	a
– Data dell’obbligo di notifica per l’importo non rimborsato (giorno determinante del saldo)	b	b	a
– Importo non rimborsato (saldo)	b	b	a

2. Notifica ulteriore:

– Importo non rimborsato (saldo)	b	b	a
– Data (giorno determinante) della notifica ulteriore	b	b	a